

IMPOSTE SUL REDDITO

La detrazione per le spese di trasporto pubblico

di **Leonardo Pietrobon**

Una delle novità in materia di **detrazioni Irpef**, per il periodo d'imposta **2018**, è rappresentata dalle spese per **abbonamenti al trasporto pubblico**.

Tale detrazione non costituisce una novità assoluta nel panorama delle detrazioni Irpef, in quanto si sostanzia piuttosto in una **riproposizione** della detrazione introdotta temporaneamente per il **periodo d'imposta 2008**.

Per l'anno 2018, da un punto di vista normativo, a seguito di quanto previsto nella **L. 205/2017**, la detrazione in commento trova la sua collocazione, a **regime**, nell'[articolo 15, comma i-decies, Tuir](#).

Sotto il **profilo sostanziale** la detrazione è riconosciuta, nel **limite massimo di spesa di € 250,00**, per l'acquisto di abbonamenti riguardanti il **trasporto pubblico locale**.

Il citato **limite di spesa**, come precisato dall'Agenzia delle Entrate con la [circolare 13/E/2019](#), **deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente** per l'abbonamento proprio e dei familiari a carico.

Il predetto importo di **250 euro** costituisce, inoltre, anche il **limite massimo di spesa ammesso** alla detrazione **per ogni singolo abbonato al servizio di trasporto pubblico**; pertanto, anche se il costo **dell'abbonamento è suddiviso tra più soggetti**, come nel caso dei genitori che sostengano la spesa di 400 euro per l'abbonamento del figlio a carico, **l'ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione**, da ripartire tra i genitori, non può superare 250 euro.

Sulla base di tali indicazioni si propongono i seguenti **esempi**:

1. **genitore con il figlio fiscalmente a carico**. Le spese per il trasporto pubblico sostenute dal genitore in relazione al **suo abbonamento** ammontano ad **300,00 euro**, mentre quelle sostenute per il **figlio** ammontano a **200,00 euro**. La **spesa massima ammessa in detrazione** in tal caso è pari a **250,00 euro**;
2. padre, non titolare di alcun carico di famiglia, sostiene delle **spese di abbonamento pari a 300,00 euro**, mentre la madre sostiene le **spese per l'acquisto dell'abbonamento del figlio**, per un importo pari a **200 euro**. In tal caso, **il padre beneficia della detrazione, del 19%, sull'importo massimo di 250,00 euro**, mentre la **mamma beneficia della detrazione, del 19%, sull'importo di 200,00 euro**.

In merito alla **tipologia di abbonamento**, sulla base di quanto stabilito normativamente, sono ammessi in detrazione gli acquisti di abbonamenti ai servizi di **trasporto pubblico locale, regionale e interregionale**, senza specifici riferimenti alla tipologia di trasporto, ammettendo quindi l'utilizzo di trasporti su **gomma, rotaia o nave**.

Ciò che viene ulteriormente chiarito nella [circolare 13/E/2019](#), sotto il **profilo oggettivo**, è che **non possono beneficiare della detrazione le spese per l'acquisto**:

1. **di titoli di viaggio** che abbiano una **durata oraria**, anche se superiore a quella giornaliera, quali ad **esempio** i biglietti a tempo che durano **72 ore**;
2. **delle cosiddette carte di trasporto integrate** che includono anche **servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto**, quali ad esempio, le **carte turistiche** che oltre all'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici consentono l'ingresso a musei o spettacoli.

Per quanto riguarda l'**aspetto documentale**, l'Agenzia fa presente che la detrazione è subordinata alla disponibilità di **idonea documentazione** utile a dimostrare l'abbonamento al trasporto pubblico. Da tale documentazione devono emergere le **seguenti informazioni**:

1. **la denominazione o ragione sociale e ogni altro dato identificativo del soggetto che eroga il servizio di trasporto pubblico**;
2. **la descrizione della tipologia di trasporto**;
3. **l'ammontare della spesa**;
4. **il numero progressivo dell'abbonamento**;
5. **la data di emissione del titolo di viaggio**.

Tali requisiti si ritengono soddisfatti anche nel caso in cui detta **documentazione**, pur non contenendo **alcun riferimento esplicito al nominativo** dell'avente diritto, sia comunque a lui **riconducibile in modo univoco**, ad esempio perché contenente il **numero identificativo dell'abbonamento** allo stesso intestato.

Infine, si ricorda che **non possono essere indicate le spese sostenute nel 2018** che nello stesso anno sono state **rimborsate dal datore di lavoro** in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione **"Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – ex articolo 51 D.P.R. n. 917/1986"** (punti da 701 a 706 della Cu).





**Euroconference
CONSULTING**

I nostri migliori Esperti, al tuo fianco,
per supportarti a 360° nella tua attività professionale

[scopri di più >](#)